

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XCIII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

	PAG.		PAG.
INDICE.			
Congedi:		RAVAGNAN	1203
PRESIDENTE	1190	MARTINA MICHELE	1204
Comunicazione del Presidente:		DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile	1204
PRESIDENTE	1190	GAGLIARDI	1204
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
BUCCIARELLI DUCCI ed altri: Provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico storico, monumentale ed artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano e di interesse sociale e turistico. (2232)	1190	CRUCIANI: Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti nelle province di Terni e Perugia nell'anno 1960. (2449);	
PRESIDENTE	1190, 1191, 1192, 1194, 1195, 1196, 1197, 1200, 1201, 1202, 1203	GUIDI e ANDERLINI: Provvedimenti in dipendenza del terremoto del 1960 in provincia di Terni. (2461);	
LOMBARDI GIOVANNI, Relatore	1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201	CAPPUGI ed altri: Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti nella zona del Mugello. (2740);	
BARDINI	1190, 1191, 1192, 1194, 1195, 1196, 1199, 1201, 1202, 1203	TOGNI GIULIO BRUNO ed altri: Provvidenze straordinarie a favore delle zone alluvionate della Valle Camonica. (2760);	
FERRI	1190, 1191, 1192, 1194, 1195, 1196, 1199, 1202	MAZZONI ed altri: Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del Mugello. (2740);	
BUCCIARELLI DUCCI	1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1696, 1199, 1201, 1202	VEDOVATO: Provvedimenti in dipendenza dei terremoti dell'ottobre e del novembre 1960 nella provincia di Firenze. (4130)	1205
BORGHESE	1191, 1193, 1194	PRESIDENTE	1205, 1206
VIVIANI ARTURO	1199, 1200, 1201, 1202, 1203	MARCONI, Relatore	1205
CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	1194, 1195, 1197, 1199, 1201, 1202	ZUGNO	1205, 1206
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		CRUCIANI	1206
GAGLIARDI ed altri: Nuove norme relative alla laguna di Venezia (<i>Urgenza</i>). (3751)	1203	MAZZONI	1206
PRESIDENTE	1203, 1204	Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1207

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1962

La seduta comincia alle 9,35.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Biagioni, Nucci e Ripamonti.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bordini, Ferri, Togni Giulio Bruno e Zugno sostituiscono rispettivamente i deputati Cavazzini, Zappa, Volpe e Azimonti.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci ed altri: Provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale ed artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano e di interesse sociale e turistico (2232).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci ed altri: « Provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale ed artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano e di interesse sociale e turistico ».

Essendo stata esaurita, nella seduta precedente, la discussione generale, passiamo all'esame degli articoli:

Do lettura dell'articolo 1:

« Le opere per la salvaguardia del carattere urbanistico, storico, monumentale ed artistico della città di Siena e di risanamento civico e di interesse turistico, a norma della presente legge sono eseguite: a totale carico dello Stato, a carico del Comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico di privati mediante erogazione di contributo dello Stato ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Su questo articolo, alla seconda riga, proporrei di sopprimere la parola « urbanistico » trovandola a mio giudizio pleonastica (urbanistico dice tutto e non dice niente) lasciando inalterate le altre « storico monumentale ed

artistico ». Alla quarta riga, inoltre, eliminerei le parole: « e di interesse turistico » non rientrando nello scopo effettivo della legge che è quello di risanare il centro storico monumentale ed artistico della città di Siena. Lasciando nel testo le parole: « di interesse turistico » provocheremmo richieste di denaro da parte di tutte le altre città aventi interesse a sviluppare la propria attività turistica.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti, se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 1, come risulta dagli emendamenti proposti dal Relatore.

« Le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città di Siena e di risanamento civico, a norma della presente legge sono eseguite: a totale carico dello Stato, a carico del Comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico di privati mediante erogazione di contributo dello Stato ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

« Sono eseguiti a totale carico dello Stato i lavori relativi ai restauri e alle opere di consolidamento degli edifici di carattere storico e artistico, ai restauri del Duomo e edifici annessi, delle Chiese monumentali e dei santuari cateriniani, alla costruzione di strade di penetrazione e tangenziali col nuovo centro cittadino della Lizza previste dal piano regolatore in vigore, i lavori di riadattamento e ammodernamento dei palazzi universitari ».

BARDINI. Al quarto rigo di quest'articolo proporrei di sopprimere le parole « ai restauri del Duomo ed edifici annessi delle Chiese monumentali e dei santuari cateriniani », e ciò allo scopo di includere nel provvedimento, non soltanto gli edifici sacri, ma anche quelli pubblici come, ad esempio, il Palazzo comunale. Inoltre, alla sesta riga, al posto delle parole: « alla costruzione di strade di penetrazione a tangenziali col nuovo centro cittadino della Lizza previste dal piano regolatore in vigore » metterei: « alla costruzione di strade di scorrimento tangenziale previste dal piano regolatore generale ».

FERRI. Il collega Colombo ed io proponiamo un solo emendamento all'articolo 2 tendente a sopprimere l'inciso: « col nuovo centro cittadino della Lizza » trovandolo limitativo rispetto alla dizione più generale: « alla costruzione di strade di penetrazione e tangenziali previste dal piano regolatore

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1962]

in vigore»; e ciò al fine di non far sorgere dubbi sull'attribuzione di contributi per strade di questo tipo che si potrebbe sostenere non essere in diretta correlazione con il centro. Sull'emendamento dell'onorevole Bardini poi esprimo parere contrario perché la dizione « a carattere storico e artistico » comprende anche i palazzi e gli edifici di carattere civile.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Propongo di sostituire alle parole: « i lavori relativi ai restauri e alle opere di consolidamento » le altre: « i lavori relativi al consolidamento e ai restauri »; di aggiungere, dopo le parole: « degli edifici », la parola: « pubblici » e di sostituire, alle parole: « storico e artistico », le altre: « storico, artistico e monumentale ». Infine, propongo di sopprimere le parole: « i lavori di riadattamento e ammodernamento dei palazzi universitari ».

I primi due emendamenti mi sembrano ovvii, mentre, per quanto riguarda il terzo, esso trae origine dal fatto che i palazzi universitari dovrebbero rientrare nella dizione più generale contenuta nella prima parte dell'articolo 2.

BUCCIARELLI DUCCI. Sono d'accordo con gli emendamenti proposti dal Relatore.

FERRI. Non insisto sul mio emendamento.

BARDINI. Ritiro anche il mio emendamento.

BORGHESE. Mi pare che la formulazione dell'articolo, a seguito degli emendamenti del relatore, escluderebbe eventuali opere di consolidamento del Duomo. Forse non ha bisogno di tali opere?

BUCCIARELLI DUCCI. Ne ha bisogno senz'altro. Dobbiamo trovare una formulazione che preveda anche tali opere.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Si potrebbe allora modificare l'articolo nella seguente formulazione:

« Sono eseguiti a totale carico dello Stato i lavori relativi alle opere di consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale, del Duomo con edifici annessi, delle Chiese monumentali e dei Santuari cateriniani, alla costruzione di strade di penetrazione e tangenziali col nuovo centro cittadino della Lizza previste dal piano regolatore in vigore ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho testé dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura.

« I privati proprietari degli edifici compresi nelle zone delimitate dal piano regolatore e aventi interesse artistico monumentale provvedono alla sistemazione degli edifici di loro proprietà per tutto quanto non spetti allo Stato, eseguendo i lavori la cui necessità è dichiarata dal sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale e su parere conforme della Sovrintendenza ai monumenti di Siena. Per tutti i lavori previsti dal presente articolo o per ogni altro lavoro di sistemazione, abbellimento, restauro eseguito da privati nel perimetro della zona sottoposta a tutela ed approvato dagli organi competenti, sarà concesso dallo Stato un contributo del quaranta per cento che potrà essere elevato al cinquanta per cento qualora i lavori siano riconosciuti di particolare delicatezza e onerosità o se il costo dei lavori stessi sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito dell'edificio stesso. I contributi verranno concessi su domanda degli interessati dopo l'approvazione dei lavori da parte del sindaco ed il loro effettivo versamento è subordinato al parere del Provveditorato alle opere pubbliche dopo che i lavori siano stati eseguiti e sempre che l'opera sia conforme al piano approvato. Per quelle opere che saranno dichiarate obbligatorie, qualora il proprietario non provveda entro il termine fissato, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 della legge comunale e provinciale, testo unico del 4 febbraio 1915, n. 148. In questo caso il contributo dello Stato viene corrisposto al comune ».

BARDINI. Propongo di sopprimere, alla ottava riga; la parola « conforme » e di aggiungere alla penultima riga, dopo le parole « 4 febbraio 1915, n. 148 » le altre: « e con la rivalsa, nei confronti dei proprietari inadempienti, della spesa sostenuta detratto il contributo dello Stato, che in questo caso viene corrisposto al comune ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Per quanto riguarda la prima proposta sarei del parere di rendere più autonoma l'azione del comune, ma mi rendo conto che l'attuale ordinamento legislativo italiano, con la legge del 1939, consente al sovrintendente di interferire in ogni modo sulla materia. E se il suo parere non è conforme, tutto viene bloccato.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1962

Il secondo emendamento, poi, non è strettamente necessario perché la norma è inclusa nel testo originario della legge.

FERRI. In ordine agli emendamenti proposti dall'onorevole Bardini, debbo dire che, pur essendo oltremodo sensibile all'autonomia comunale, dissento dalla proposta di non rendere obbligatorio il parere conforme del sovrintendente, perché è proprio in casi del genere che esso è quanto mai opportuno.

Diversamente, possiamo anche abolire la soprintendenza ai monumenti! Ricordiamoci che siamo in materia di tutela artistica e monumentale.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono d'accordo. Il sovrintendente ha un potere dispotico in Italia perché decide delle città come un principe del quattrocento. Non è giusto che sia una sola persona a prendere decisioni del genere.

BUCCIARELLI DUCCI. Di fronte a questa proposta Bardini mi pareva che il Relatore avesse sostenuto il mantenimento del testo e che di conseguenza fosse d'accordo con l'onorevole Ferri il quale, pur essendo un difensore delle autonomie locali, riconosce che in questo caso è necessario il parere conforme del sovrintendente. D'altra parte, il comune non può eseguire un piano contro la volontà della soprintendenza, perché quando gli edifici hanno carattere artistico o monumentale è il sovrintendente che può fare contro la volontà del comune ma non è il comune che può fare contro la volontà del sovrintendente.

BARDINI. Non insisto e ritiro l'emendamento.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Alla terza riga, dopo le parole « aventi interesse » aggiungerei la parola « storico », perché può trattarsi di un edificio privato e non pubblico avente egualmente interesse storico.

Poi, per ragioni di carattere esclusivamente formale dividerei il lunghissimo articolo 3 in più comuni.

Alla riga sedicesima dopo le parole « per cento » aggiungerei le altre « sull'ammontare della spesa »; alla ventiduesima riga, invece, sostituirei la parola: « lavori » con l'altra: « progetti »; infine, sostituirei, all'ultimo periodo, le parole: « Per quelle opere che saranno dichiarate obbligatorie qualora il proprietario non provveda entro il termine fissato », con le altre: « Qualora il proprietario non provveda entro il termine fissato all'esecuzione delle opere dichiarate necessarie ».

BUCCIARELLI DUCCI. Praticamente il relatore propone di sdoppiare l'articolo in di-

versi commi, introducendovi aggiunte soppressioni o modifiche di carattere puramente formale.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni pongo in votazione l'articolo 3 che, dopo le proposte del relatore, risulta così formulato:

« I privati proprietari degli edifici compresi nelle zone delimitate dal piano regolatore e aventi interesse storico, artistico e monumentale provvedono alla sistemazione degli edifici di loro proprietà per tutto quanto non spetti allo Stato, eseguendo i lavori la cui necessità è dichiarata dal sindaco, sentita la commissione edilizia comunale e su parere conforme della Soprintendenza ai monumenti di Siena.

Per tutti i lavori previsti dal presente articolo o per ogni altro lavoro di sistemazione, abbellimento, restauro eseguito da privati nel perimetro della zona sottoposta a tutela ed approvato dagli organi competenti, sarà concesso dallo Stato un contributo del quaranta per cento sull'ammontare della spesa, che potrà essere elevato al cinquanta per cento qualora i lavori siano riconosciuti di particolare delicatezza e onerosità o se il costo dei lavori stessi sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito dell'edificio stesso.

I contributi verranno concessi su domanda degli interessati dopo l'approvazione dei progetti da parte del sindaco ed il loro effettivo versamento è subordinato al parere del Provveditorato alle opere pubbliche dopo che i lavori siano stati eseguiti e sempre che l'opera sia conforme al piano approvato.

Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato, all'esecuzione delle opere dichiarate necessarie, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. In questo caso il contributo dello Stato viene corrisposto al comune».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Il risanamento dei quartieri cittadini è deliberato dal Consiglio comunale e il piano di risanamento approvato dalla Soprintendenza ai monumenti di Siena e dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana è eseguito dal comune sotto la diretta sorveglianza dell'Amministrazione del Ministero dei lavori pubblici. Per la esecuzione dei la-

vori e le espropriazioni che si renderanno necessarie alla attuazione del piano di risanamento è concesso un contributo statale del 50 per cento sull'ammontare della spesa. Per l'allontanamento degli abitanti dagli stabili in rifacimento il sindaco provvede agli sfratti in via amministrativa e con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, provvedendo all'alloggio degli sfrattati anche mediante la costruzione di nuovi edifici nelle zone delimitate dal piano regolatore, avvalendosi per tale scopo del contributo statale previsto dal presente articolo o di contributi previsti da leggi in vigore che regolano la materia. Secondo i criteri fissati dal Consiglio comunale può essere corrisposta una indennità ai cittadini costretti a trasloco per i lavori in corso e che si trovano in particolare stato di bisogno. Le assegnazioni dei nuovi quartieri ai cittadini traslocati verranno effettuate da Commissioni comunali secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale.

L'approvazione del piano di risanamento da parte del Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Toscana equivale a dichiarazione di pubblica utilità».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Gli emendamenti concordati all'articolo 4 sono i seguenti:

« Sostituire il primo periodo con il seguente:

« Il piano di risanamento dei quartieri cittadini è adottato con deliberazione del Consiglio comunale ed è approvato dal Provveditore alle opere pubbliche per la Toscana, sentita la sovrintendenza ai monumenti di Siena ed è eseguito dal comune sotto la diretta sorveglianza degli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici ».

In sostanza si sono sdoppiate le competenze.

Propongo, poi, di fare un comma a parte del secondo periodo.

Analogamente propongo per il terzo periodo, nel quale però dovrebbe sostituirsi la parola « in rifacimento » con le altre « che devono essere ricostruiti ».

BORGHESE. Faccio notare che la ricostruzione presuppone un abbattimento.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. No, vuol dire soltanto che gli edifici debbono essere rifatti.

BUCCIARELLI DUCCI. Non possiamo lasciare la dizione com'è? Non vorrei che, per

adooperare una forma la più esatta, si desse l'impressione, a chi dovrà interpretare la norma, che si sia voluto cambiare la parola, non già per dire la stessa cosa, ma per dire una cosa diversa.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Ritiro la mia proposta, propongo però di sostituire anche le parole: « o di contributi previsti da leggi in vigore che regolano la materia » con le altre: « qualora non sia possibile utilizzare contributi previsti dalle altre leggi e dalle disposizioni previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 ».

Infine, fermerei il periodo alle parole 4 febbraio 1915; il resto diventerebbe il quarto comma, adeguatamente modificato.

BUCCIARELLI DUCCI. Noi abbiamo previsto che, nella zona in cui si rende necessario operare il risanamento dei quartieri cittadini, il sindaco può intervenire per eseguire gli sfratti in via amministrativa, dichiarando l'urgenza per ragioni igieniche o altro (perciò il richiamo alla legge del 1915); così come abbiamo previsto che il sindaco può provvedere all'alloggio. In che modo? Cercando di costruire, fuori del centro cittadino, alloggi per gli sfrattati, implicitamente riconoscendo che egli può valersi delle leggi in vigore con contributi dello Stato, oltre che delle norme della legge n. 167 relativa alle aree fabbricabili.

BORGHESE. Vorrei pregare il Relatore di considerare bene la dizione da usare per il terzo periodo, ad evitare che siano escluse quelle case che non debbono essere abbattute e ricostruite, ma soltanto consolidate.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Io propenderei per il mantenimento del testo così come è. Si è fatto riferimento all'articolo 153 ma quando si fa un piano particolareggiato e si applica quindi la legge urbanistica, la possibilità di sfrattare sussiste indipendentemente dalla procedura dell'articolo 153. Il richiamo, semmai, ha il significato della particolare urgenza.

BUCCIARELLI DUCCI. Alla fine del terzo periodo dell'articolo 4 dopo la parola: « materia » proporrei di aggiungere le altre: « e delle norme della legge 18 aprile 1962, n. 167 ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Dei due periodi, iniziante il primo con le parole: « Secondo i criteri fissati... » ed il secondo con le altre: « Le assegnazioni dei... » ne proporrei la soppressione, trovando inutile inserire in una legge questioni di dettaglio delle quali già se ne conosce la prassi.

BUCCIARELLI DUCCI. Il relatore propone la soppressione di questi due periodi, non

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1962

perché non approvi che il Comune esamini la possibilità di dare una indennità agli sfrattati, ma perché questo rientra già nei poteri del Consiglio comunale. Anche se non se ne fa menzione nella legge, il Consiglio comunale, grazie alla sua autonomia, ha sempre la possibilità di deliberare una indennità ai cittadini costretti a traslocare.

FERRI. È una facoltà. Se invece lo si inserisce nella legge diventa un obbligo.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. La mia preoccupazione era solo di non appesantire la legge. Sappiamo benissimo che quando i Comuni prendono provvedimenti di questo tipo nessuna giunta provinciale amministrativa si oppone.

BORGHESE. Io che sono sindaco di un comune posso dire che la giunta provinciale amministrativa può benissimo prendere un atteggiamento contrario in casi come questi. Propenderei quindi per la precisazione di quest'obbligo nella legge.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con l'onorevole Bardini sull'opportunità di mantenere la prima parte e con il relatore di sopprimerne la seconda.

BARDINI. Lascerei il testo così com'è.

FERRI. Anch'io.

BORGHESE. Anch'io.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è possibile. Ripeto che mentre trovo giusto mantenere la prima parte, è necessario invece sopprimere la seconda.

BUCCIARELLI DUCCI. Lasciamoci guidare dal rappresentante del Governo per fare una buona legge.

FERRI. Se non specifichiamo nulla chi le fa le assegnazioni?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il sindaco.

FERRI. Io lascerei il testo così com'è, perché si potrebbe far richiamo, ad esempio, alla legge del 1962, ed in quel caso chi farebbe le assegnazioni?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lasciamo allora inalterati i due periodi.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. D'accordo.

FERRI. Li ringraziamo.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. All'ultimo comma di questo articolo, dopo le parole di: « pubblica utilità », proporrei di aggiungere le altre: « e i relativi lavori sono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 4, come risulta dagli emendamenti proposti dal Relatore e dall'onorevole Bucciarelli Ducci:

« Il risanamento dei quartieri cittadini è deliberato dal Consiglio comunale e il piano di risanamento, approvato dalla Sovrintendenza ai monumenti di Siena e dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, è eseguito dal comune, sotto la diretta sorveglianza dell'Amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

Per la esecuzione dei lavori e le espropriazioni che si renderanno necessarie all'attuazione del piano di risanamento è concesso un contributo statale del 50 per cento sull'ammontare della spesa.

Per l'allontanamento degli abitanti dagli stabili in rifacimento o da consolidare il sindaco provvede agli sfratti in via amministrativa e con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, provvedendo all'alloggio degli sfrattati anche mediante la costruzione di nuovi edifici nelle zone delimitate dal piano regolatore; avvalendosi per tale scopo del contributo statale previsto dal presente articolo o di contributi previsti da leggi in vigore che regolano la materia e delle norme contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 167.

Secondo i criteri fissati dal Consiglio comunale può essere corrisposta una indennità ai cittadini costretti a trasloco per i lavori in corso e che si trovano in particolare stato di bisogno.

Le assegnazioni dei nuovi quartieri ai cittadini traslocati verranno effettuate da Commissioni comunali secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale.

L'approvazione del piano di risanamento da parte del Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Toscana equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 5:

« Prima di procedere alle eventuali espropriazioni richieste dalla esecuzione dei piani di risanamento il comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari, contemporaneamente invitandoli a dichiarare entro un termine fis-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1962

sato, se intendono o meno essi stessi addivenire alla edificazione e ricostruzione sulle loro proprietà, secondo le norme estetiche ed edilizie stabilite dal comune in relazione al piano stesso ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Propongo di semplificare la seconda parte di questo articolo, sostituendo le parole: « se intendono o meno essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulle loro proprietà, secondo le norme estetiche ed edilizie stabilite dal Comune in relazione al piano stesso » con le altre: « se intendono essi stessi edificare o ricostruire sulle loro proprietà, secondo le norme stabilite dal piano stesso ». È una modifica di carattere puramente formale.

FERRI. Sono d'accordo.

BARDINI. Anche il nostro gruppo è d'accordo.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole alla modifica proposta dal Relatore.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 5 modificato secondo l'emendamento proposto dal Relatore:

« Prima di procedere alle eventuali espropriazioni richieste dalla esecuzione dei piani di risanamento il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari, contemporaneamente invitandoli a dichiarare entro un termine fissato, se intendono essi stessi edificare o ricostruire sulle loro proprietà, secondo le norme stabilite dal piano stesso ».

(E approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Entro il primo trimestre di ogni anno il comune con deliberazione del Consiglio comunale propone al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana un piano di lavoro da eseguirsi nell'esercizio successivo. Entro due mesi dalla presentazione il Provveditorato, udita la Sovrintendenza ai monumenti di Siena, fa conoscere al comune le sue decisioni. Il primo programma di lavori dovrà essere proposto dal comune entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Propongo innanzitutto che anche questo articolo sia diviso in tre commi e che vi siano apportate delle modifiche puramente formali. Inoltre, sembrandomi troppo breve il periodo di

due mesi proposto perché il Provveditorato regionale adotti le sue decisioni e le comunichi al Comune, propongo che lo stesso termine sia portato a tre mesi.

BUCCIARELLI DUCCI. Sono d'accordo. Per parte mia, al fine di rendere più chiara la formulazione del secondo periodo, propongo di sostituire le parole: « fa conoscere al comune le sue decisioni » con le altre: « adotta le sue decisioni e le comunica al comune ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono d'accordo.

FERRI. Sono d'accordo.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo.

BARDINI. Credo che sia opportuno anche sostituire le parole: « un piano di lavoro » con le altre: « il piano dei lavori ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono d'accordo. Ritengo anche opportuno precisare alla riga sesta dell'articolo che si tratta della presentazione del piano annuale, ad evitare possibili equivoci.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni pongo in votazione l'articolo 6, come risulta formulato secondo gli emendamenti proposti:

« Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, propone al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana il piano dei lavori da eseguirsi nell'esercizio successivo.

Entro tre mesi dalla presentazione del piano annuale il Provveditorato, udita la Sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue decisioni e le comunica al Comune.

Il primo programma di lavori dovrà essere proposto dal Comune entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

(E approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« Per provvedere alla esecuzione dei lavori previsti dagli articoli precedenti e per effettuare le eventuali espropriazioni, è autorizzata una spesa di tre miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. La spesa di tre miliardi sarà ripartita nella misura di lire 300 milioni all'anno in dieci esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 e sarà così distribuita: lire 100.000.000 per i lavori di cui all'articolo 2; lire 50.000.000 per i contributi previsti dall'articolo 3; lire

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1962

150.000.000 per i contributi di cui agli articoli 4 e 5. Le variazioni di ripartizione interna degli stanziamenti possono essere autorizzate con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro del tesoro su motivata proposta del Consiglio comunale. L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Le somme non impiegate nell'esercizio vengono utilizzate nell'esercizio successivo ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. La V Commissione Bilancio ha espresso parere che la decorrenza del contributo previsto in questo articolo debba essere posticipata all'esercizio 1962-63. È stato poi proposto di sostituire al terzo periodo, le parole: « Le variazioni di ripartizione interna », con le altre: « Le variazioni di detto riparto » e di aggiungere, alla fine dell'articolo, un comma riguardante la copertura, così formulato:

« All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte straordinaria del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

È evidente che, per ragioni di coordinamento, quest'articolo dovrà trovare collocazione prima dell'ultimo articolo della legge stessa.

FERRI. Conoscendo l'importanza e la mole degli interventi che saranno necessari, sarei tentato di presentare un emendamento che proponga un finanziamento maggiore. Infatti, la proposta di legge è stata presentata nel 1960 e questa sola considerazione giustificerebbe di per sé la richiesta di un aumento del finanziamento nella misura di almeno un quarto della somma prevista. Poiché mi rendo conto, così come certamente se ne rendono conto tutti i colleghi, che un emendamento del genere comporterebbe il suo rinvio alla Commissione Bilancio per il necessario parere, vi rinuncio, perché penso che certamente potranno provvedervi colleghi che saranno eletti alla prossima legislatura.

BARDINI. Concordo naturalmente con l'onorevole Ferri. Le somme previste erano

comunque a mio avviso già insufficienti quando la legge fu stilata e presentata oltre due anni fa. Se si tien conto dell'aumento del costo dei materiali oggi, a distanza di due anni (e quando la legge andrà in vigore diventeranno tre), la cifra proposta allora corrisponderà al fabbisogno nella misura del 60-70 per cento e quindi non saranno più i tre miliardi che potevano avere valore allora, ma due miliardi due miliardi e mezzo. D'altra parte, mi rendo conto che una obiezione in questo momento creerebbe delle difficoltà per l'iter della legge e la sua approvazione subirebbe necessariamente un rinvio. Alla luce di queste considerazioni rinuncio quindi anch'io alla presentazione di emendamenti.

BUCCIARELLI DUCCI. Avevo chiesto la parola per rivolgere una preghiera ai colleghi ma questa preghiera è superflua perché mi hanno prevenuto. Volevo far presente appunto che siamo arrivati ormai alla parte più delicata, quella del finanziamento. Se per caso dovessimo proporre, a questo punto, degli emendamenti, il provvedimento dovrebbe tornare alla Commissione Bilancio con l'inevitabile rimando, per la sua approvazione, alla prossima legislatura.

D'altra parte, nessuno potrà essere impedito una volta scaduta l'applicazione di questa legge, utilizzati cioè i tre miliardi, di farsi iniziatore di una proroga, anche perché vi è un altro articolo che prevede la possibilità di ottenere altri sei miliardi.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, pongo in votazione l'articolo 7 con le modificazioni proposte dal Relatore:

« Per provvedere alla esecuzione dei lavori previsti dagli articoli precedenti e per effettuare le eventuali espropriazioni, è autorizzata una spesa di lire tre miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La spesa di tre miliardi sarà ripartita in dieci esercizi finanziari, a decorrere dall'esercizio 1962-63 e in ragione di lire 300 milioni ad esercizio, così distribuiti: lire 100.000.000 per i lavori di cui all'articolo 2; lire 50.000.000 per i contributi previsti dall'articolo 3; lire 150.000.000 per i contributi di cui agli articoli 4 e 5.

Le variazioni di detto riparto degli stanziamenti possono essere autorizzate con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1962

Le somme non impiegate in un esercizio possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte straordinaria del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

« Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge l'indennità di espropriazione dovuta ai proprietari degli immobili è determinata — per i terreni in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato al catasto, rivalutato ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, e, per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219, capitalizzate ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilità e tutte le altre condizioni dell'edificio stesso ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Al decimo rigo di questo articolo vi è un errore di stampa; bisognerà cioè scrivere: « capitalizzato » al posto di: « capitalizzante ». Al secondo rigo poi sostituirei la parola: « indennità » con le altre: « misura dell'indennità ». Avendo introdotto poi la legge n. 1676 relativamente ai quartieri esterni in cui si portano gli sfrattati, legge che consente una particolare procedura di esproprio, finiremmo col creare due procedure di esproprio. Per evitare questa confusione la procedura prevista dagli articoli 8 e 9 viene riservata soltanto alle zone interessate al risanamento per cui è necessario a mio parere sostituire al primo rigo le parole: « di cui alla presente legge » con le seguenti: « comprese nelle zone soggette a risanamento ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. All'ultimo rigo dell'articolo 8 proporrei di aggiungere, dopo la parola: « condizioni », le altre: « che possono influire sul valore ».

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, pongo in votazione l'articolo 8 modificato secondo gli emendamenti proposti:

« Per la esecuzione delle opere comprese nelle zone soggette a risanamento, la misura dell'indennità di espropriazione dovuta ai proprietari degli immobili è determinata, per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato al catasto, rivalutato ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, e, per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219, capitalizzato ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilità e tutte le altre condizioni che possono influire sul valore dell'edificio stesso ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

« Per la determinazione della indennità di espropriazione degli immobili compresi nei piani previsti dalla presente legge si seguirà la procedura seguente:

a) il prefetto della provincia, in seguito a richiesta del comune di Siena dispone perché in contraddittorio con il comune stesso e con gli espropriandi venga formato lo stato di consistenza e in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 8 sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto tra gli iscritti negli albi degli ingegneri o degli architetti della provincia di Siena, determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennità stessa;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui alla lettera a) del presente articolo;

d) il decreto del prefetto deve essere trascritto a cura dell'espropriante presso l'Ufficio di conservazione dei registri im-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1962

biliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente per valore le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui alla lettera e) senza che sia stata prodotta opposizione la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui alla lettera e) sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti dall'articolo 8 della presente legge ».

All'undicesimo rigo di questo articolo l'onorevole Ferri propone la sostituzione delle parole: « ove occorre un tecnico da lui scelto tra gli iscritti negli albi degli ingegneri o degli architetti della provincia di Siena » con le altre: « l'ufficio tecnico erariale ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 che con l'emendamento dell'onorevole Ferri risulta così formulato:

« Per la determinazione della indennità di espropriazione degli immobili compresi nei piani previsti dalla presente legge si seguirà la procedura seguente:

a) il prefetto della provincia, in seguito a richiesta del comune di Siena, dispone perché, in contraddittorio con il comune, stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza e — in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 7, sentito l'Ufficio tecnico erariale — determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennità stessa;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui alla lettera a) del presente articolo;

d) il decreto del prefetto deve essere trascritto a cura dell'espropriante presso l'Ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente per valore le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui alla lettera e) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità, come sopra determinata e depositata, diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui alla lettera e) sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti dall'articolo 7 della presente legge ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Siena mutui fino all'ammontare di sei miliardi con ammortamenti in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dell'interno, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale ».

All'inizio di detto articolo si propone da parte del Relatore l'inserimento delle seguenti parole: « Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge e la cui spesa è a carico del comune ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 che con l'emendamento testé approvato risulta così formulato:

« Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge e la cui spesa è a carico del comune, la Cassa depositi e prestiti è auto-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1962

rizzata a concedere al comune di Siena mutui fino all'ammontare di sei miliardi, con ammortamenti in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale».

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

« Le somme mutate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal comune per la costruzione di alloggi popolari, per la sistemazione della viabilità, per gli impianti igienico-sanitari, per servizi pubblici, per opere di interesse turistico e sportivo ».

Il Relatore, onorevole Lombardi, propone la soppressione di detto articolo perché i mutui devono servire per le opere previste dalla presente legge e si può quindi dar luogo ad uno sconfinamento che la Corte dei conti potrebbe non accettare.

VIVIANI ARTURO. Più che per la soppressione, propenderei, per la sostituzione di questo articolo. Dallo sventramento di una zona sorgono problemi urgenti relativi alla tutela sia igienica che edilizia che devono essere presi in considerazione.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questi problemi sono già stati previsti in precedenza.

VIVIANI ARTURO. Non è specificato. Comunque mi sembra che nella proposta di legge votata a suo tempo per Assisi, e per la quale non è nata nessuna obiezione, esattamente all'articolo 13 è detto: « Le somme mutate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal comune di Assisi (in questo caso Siena) per l'espletamento delle opere e degli interventi della presente legge e per quelle altre ritenute necessarie per lo sviluppo igienico ed edilizio del comune stesso ».

Si tratta di una città che ha secoli sulle spalle e quindi è naturale che andando ad operare degli sventramenti nasceranno problemi di carattere igienico ed edilizio. Tutelando la legge il carattere storico ed artistico della città, è chiaro che si renderà necessaria una opera maggiore di quella consentita dalle disposizioni di legge ordinaria che riguardano solo il finanziamento normale. Ecco perché io mi permetto di insistere per il cambiamento dell'articolo 11, secondo lo spirito della legge alla quale ci siamo ispirati, vale a dire la legge speciale su Assisi.

In sostanza, sono contrario alla soppressione dell'articolo 11, perché analogo articolo fu votato per la legge speciale su Assisi e il Governo di allora, nella Commissione finanze e tesoro, non sollevò alcuna eccezione, e, per un principio di giustizia, propongo di sostituirlo con il seguente: « Le somme mutate dall'articolo precedente saranno impiegate dal comune di Siena per l'espletamento delle opere e degli interventi di cui alla presente legge e per quelle altre ritenute necessarie per lo sviluppo igienico ed edilizio del comune stesso ».

Per le suddette opere, il comune di Siena potrà avvalersi degli stanziamenti e delle leggi vigenti nonché dei contributi di cui all'attuale proposta.

BUCCIARELLI DUCCI. Sono favorevole alla soppressione dell'articolo e, conseguentemente, contrario alla proposta dell'onorevole Viviani.

Infatti, abbiamo convenuto di restringere il contenuto di questa legge al carattere storico, monumentale ed artistico, per evitare che analoghe provvidenze siano invocate anche da altre città.

D'altra parte, le preoccupazioni, dell'onorevole Viviani sono già soddisfatte dalle norme che abbiamo finora approvato, specialmente quando abbiamo fatto riferimento esplicito al risanamento dei quartieri cittadini. Per questi motivi, vorrei vivamente pregare il collega Viviani di non insistere e accettare la soppressione dell'articolo, nello interesse della stessa città di Siena.

FERRI. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Bucciarelli Ducci.

BARDINI. Anche il nostro gruppo si associa.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono esatte le osservazioni dell'onorevole Bucciarelli Ducci: L'analogia con Assisi non si può fare perché, per quella città, non si provvedeva soltanto per il suo centro storico, ma ci si poneva anche il problema dello sviluppo di una zona depressa.

L'altra preoccupazione manifestata dall'onorevole Viviani, in ordine agli alloggi per gli sfrattati, non ha neppure essa ragione d'essere, perché il problema è stato già risolto con le norme che detta l'articolo 4, le quali prevedono appunto la costruzione di queste opere con contributi dello Stato. Perciò vorrei anche pregare vivamente l'onorevole Viviani di non insistere sulla sua richiesta perché, se accolta, renderebbe più difficile il compito del comune di Siena, il quale oltretutto non potrebbe certamente fronteg-

giare tutte le richieste dei vari quartieri della città.

VIVIANI ARTURO. Debbo insistere sulla proposta di mantenere l'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo di cui è proposta la soppressione.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

« Il Monte dei Paschi di Siena e tutti gli altri Istituti bancari e Enti finanziari che ne hanno la facoltà sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dalla presente legge e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati. Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'Istituto mutuante. Le iscrizioni ipotecarie di cui al presente articolo sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Propongo innanzitutto di dividere questo articolo in due commi e di aggiungere, come terzo comma, per ragioni di coordinamento, il testo dell'articolo 14, opportunamente modificato al punto in cui si fa riferimento all'articolo 12.

PRESIDENTE. Secondo la proposta del Relatore, l'articolo 12 dovrebbe essere così modificato:

« Il Monte dei Paschi di Siena e tutti gli altri Istituti bancari e Enti finanziari che ne hanno la facoltà sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dalla presente legge e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. L'aliquota del contributo,

a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'Istituto mutuante. Le iscrizioni ipotecarie di cui al presente articolo sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.

Per favorire l'insediamento dei negozi e delle imprese artigiane nelle zone risanate secondo le disposizioni della presente legge, saranno estesi ad essi i benefici creditizi di cui ai commi precedenti ».

Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 12 nel testo di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

« Per lo sviluppo dell'industria alberghiera il Consiglio comunale adotterà un piano di previsione di nuovi impianti e di ampliamento di quelli già esistenti, determinando il numero dei posti letto ritenuto indispensabile. I nuovi impianti alberghieri (ivi compresi gli ostelli per la gioventù ed impianti similari) che sorgeranno nei limiti e con le modalità indicate dal piano comunale nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, saranno esenti da ogni tributo locale per la durata di cinque anni dalla data di apertura degli impianti medesimi.

Gli impianti già esistenti, qualora vengano ammodernati con le modalità indicate dal piano comunale, godranno della stessa esenzione fiscale sempre che l'ampliamento superi per valore il 50 per cento dell'impianto ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Propongo la soppressione di questo articolo, perché con esso si esula dai compiti della legge, che non vuol certo riguardare l'interesse turistico, per quanto questo sia utilissimo per la città di Siena.

VIVIANI ARTURO. Mi dichiaro contrario alla soppressione di questo articolo per gli stessi motivi che ho esposti in sede di discussione dell'articolo 11 e propongo il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 13:

« Per i nuovi impianti alberghieri, che saranno creati entro il periodo di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, competerà l'esenzione da ogni imposta o tributo erariale per la durata di anni dieci dalla data di apertura degli impianti medesimi. Tale esenzione si applica anche per il caso di ampliamento di impianti già esistenti che superi il valore del 50 per cento di questi ultimi ».

BUCCIARELLI DUCCI. Sono d'accordo sulla soppressione dell'articolo, e contrario all'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Viviani anche perché l'esenzione dai tributi locali si ridurrebbe in pratica all'esenzione dal pagamento dell'imposta di patente, e quindi il beneficio sarebbe molto limitato. D'altra parte c'è da considerare che, trattandosi di esenzione dal pagamento di un tributo locale, occorrerebbe il parere della Commissione finanze e tesoro la quale, a quanto mi consta, non sarebbe propensa a dare parere favorevole.

BARDINI. Sono d'accordo.

VIVIANI ARTURO. Dopo la non approvazione del mio emendamento all'articolo 11, non insisto sulla votazione del mio emendamento sostitutivo dell'articolo 13 né su quella degli emendamenti sostitutivi degli articoli 14, 15 e 16, che ho annunciati, e ciò per un duplice ordine di motivi: innanzitutto, perché sarebbe inutile vederli bocciati; in secondo luogo, perché si prospetta il pericolo di un ritardo nell'iter di questa proposta di legge, con la possibilità — dovendo essa ancora andare all'esame del Senato: — di non vederla approvata in questa legislatura.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 13, di cui è proposta la soppressione.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

« Per favorire l'insediamento di negozi commerciali e di imprese artigiane nelle zone risanate secondo le disposizioni della presente legge saranno estesi i benefici creditizi previsti dall'articolo 12 ».

Il Relatore ne propone la soppressione, in quanto il suo contenuto è stato recepito dall'articolo 12.

VIVIANI ARTURO. Mi dichiaro contrario alla soppressione in quanto non si è avuto un inserimento integrale dell'articolo 14 nell'articolo 12.

PRESIDENTE. Metto in votazione il mantenimento dell'articolo 14, di cui è proposta la soppressione.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

« Gli edifici completamente nuovi, le sovraelevazioni ed i nuovi piani aggiunti, come pure i fabbricati radicalmente trasformati o

in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali oppure con completo svuotamento interno e con la ricostruzione di diverse abitazioni con relativi muri divisorii, pavimenti e soffitti, godranno di tutte le agevolazioni creditizie vigenti nel medesimo periodo di tempo, purché l'esecuzione dei lavori avvenga in applicazione della presente legge ed il relativo progetto sia stato approvato dagli organi competenti ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Propongo la soppressione di questo articolo essendo a mio giudizio del tutto pleonastico. Si sa che le leggi in vigore sono in vigore.

VIVIANI ARTURO. Mi dichiaro contrario alla soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 15, di cui il Relatore propone la soppressione.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 16:

« I trapassi di proprietà al comune di Siena per la espropriazione e l'acquisto degli immobili a norma della presente legge sono soggetti al pagamento delle imposte fisse minime di registro e ipotecarie. Sono salvi gli emolumenti dovuti al conservatore dei registri immobiliari, nonché i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si oppone al mantenimento dell'articolo 16 per una espressa richiesta del Ministero delle finanze la quale do lettura: « Tale articolo prevede il beneficio delle imposte minime di registro ed ipotecarie per i trapassi di proprietà al comune di Siena a seguito di espropriazioni o di acquisto degli immobili a norma della legge in discussione. Il Ministero delle finanze non ritiene di poter aderire all'adozione della proposta di favore tributario, oltre che per le ben note ragioni di bilancio che sconsigliano di allargare la già vasta cerchia di privilegi attualmente in vigore, anche e soprattutto perché essendo previsto il concorso diretto dello Stato nella spesa per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni, si appalesa poco opportuno un ulteriore suo indiretto intervento attraverso la concessione di apposite agevolazioni fiscali ».

Alla luce di queste considerazioni chiedo la soppressione dell'articolo 16.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1962.

VIVIANI ARTURO. Mi dichiaro contrario alla soppressione.

BUCCIARELLI DUCCI. Pur essendo portato al mantenimento dell'articolo 16, di fronte a questa precisa comunicazione del Ministero delle finanze, mi adeguo, sia pure *torto collo*, alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario per non compromettere l'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 16, di cui è chiesta la soppressione.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 17:

« Le disposizioni della presente legge si applicano per l'esecuzione dei lavori, che verranno effettuati nella zona territoriale circoscritta dal rispetto del piano regolatore del comune di Siena ».

Il relatore propone la soppressione di questo articolo giudicandolo del tutto inutile.

BARDINI. Più che per la soppressione, propenderei per la sostituzione di detto articolo con un altro del seguente tenore:

« I benefici della presente legge sono cumulabili con quelli analoghi previsti da altre leggi di carattere generale ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non essendovi esclusione, è pleonastico.

PRESIDENTE. Sarebbe anche pericoloso.

FERRI. Resti comunque agli atti che il Governo dichiara che non ce n'è bisogno.

BARDINI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 17, di cui è proposta la soppressione.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

« La presente legge entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

BUCCIARELLI DUCCI. L'onorevole Viviani Arturo, che non ha potuto essere presente all'inizio della discussione di questo provvedimento, desiderava, venisse compresa all'articolo 1 anche la Basilica di San Francesco. Se, nonostante l'articolo sia già stato approvato, si accettasse questa inclusione, io non avrei nulla da obiettare.

FERRI. Rischieremmo, in questo modo, di dare al provvedimento un carattere limitativo. Immagino che quella di San Francesco sia una Basilica monumentale.

PRESIDENTE. Quando in occasione della discussione di una legge in favore di Monreale, l'onorevole Viviani Arturo accennò alla Basilica di San Francesco, gli dissi che avrei tentato di trovare il modo di venire incontro alla esigenza da lui prospettata. Però, se i miei ricordi non mi ingannano, penso che la Basilica di San Francesco possa considerarsi monumentale, perché quando fui a Siena così era presentata ai visitatori. In tal caso essa dovrebbe rientrare nel provvedimento al nostro esame.

VIVIANI ARTURO. Parlandosi nella legge dei santuari cateriniani, penso si potrebbe includere anche la Basilica di San Francesco.

FERRI. Sono contrario alla proposta dell'onorevole Viviani perché, se la Basilica di San Francesco, come ritengo, (senza naturalmente poterne assumere la responsabilità) è chiesa monumentale, essa rientra nel provvedimento al nostro esame; se, viceversa, non lo è, inserirla significherebbe tradire lo spirito e l'intenzione della legge. È vero che vengono menzionati, anche al di fuori dell'ipotesi che siano monumentali, i santuari cateriniani, ma questa eccezione è stata fatta perché questi santuari sono tipici, caratteristici della città e perché Santa Caterina è la santa protettrice di Siena. Includendovi la Basilica di San Francesco, qualsiasi ordine potrebbe sentirsi autorizzato a chiedere benefici per le proprie chiese.

VIVIANI ARTURO. Non sono in grado di assicurare che la basilica di San Francesco sia monumentale.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Penso che il titolo della legge debba essere modificato per renderlo più aderente alle norme che abbiamo adottate e pertanto ne propongo la seguente formulazione: « Provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano ».

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione il titolo della legge nella formulazione di cui ha dato lettura il rappresentante del Governo.

(È approvato).

FERRI. Dichiaro che i commissari del gruppo socialista voteranno a favore della proposta di legge con il pieno convincimento di aver fatto un buon provvedimento, pur es-

sendo in linea di principio, contrari al sistema di leggi speciali.

Per quanto mi riguarda, debbo aggiungere che io voterò con ancor maggiore entusiasmo, essendo deputato della circoscrizione di Siena.

Il gruppo socialista voterà a favore di questa legge perché essa è rimasta contenuta nei limiti della eccezionalissima caratteristica di Siena, che ha il privilegio di essere un centro storico, monumentale e artistico di eccezionale valore e, per molti aspetti, unico in Italia. Sotto questo profilo noi ci auguriamo che in futuro si abbiano ulteriori interventi dello Stato per estendere le dimensioni finanziarie del provvedimento. Dobbiamo inoltre esprimere il nostro compiacimento perché la legge, pur riguardando interventi finanziari a carico dello Stato, è rispettosissima dell'autonomia del comune di Siena, che conserva integri i suoi poteri. Di ciò, ripeto, ci compiacciamo e ne traiamo i migliori auspici per il futuro delle autonomie comunali. Anche per questo motivo riteniamo utile la legge che ci accingiamo ad approvare.

BARDINI. Nella mia qualità di senese e di consigliere comunale di Siena, annuncio il voto favorevole del gruppo comunista a questa proposta di legge. Come ho già detto in sede di discussione generale, noi avremmo desiderato e sognato fare qualche cosa di più per Siena, specialmente dal punto di vista quantitativo. I bisogni e le necessità di questa città, da tutti tanto decantata, non sono certo sconosciuti; però, ad un certo momento, quando si arriva al contatto col potere pubblico, con i ministeri, il riconoscimento dei bisogni della città e l'esaltazione delle sue bellezze non trovano rispondenza in ciò che ad essa può esser dato.

Comunque, in attesa di tempi migliori, noi accettiamo come un elemento positivo anche la presente legge la quale può essere considerata almeno come un primo passo per migliorare soprattutto le condizioni di vita, di igiene e di sanità della popolazione di Siena.

VIVIANI ARTURO. Desidero anch'io, prima di passare alla votazione a scrutinio segreto, dichiarare che darò il mio voto favorevole a questa proposta di legge, sebbene sia stato contrario alla soppressione di alcuni suoi articoli. Comprendo che necessità di tempo obbligano ciascuno di noi a non frapporre ostacoli all'iter di questa legge; tuttavia mi riservo — personalmente o per interposta persona — di proporre nella prossima legislatura degli opportuni ritocchi al fine di rendere questa legge del tutto analoga a quella speciale per Assisi ed aumentarne il finanziamento.

Prendo atto del criterio estensivo che si è ritenuto di dare all'articolo 2 della proposta in esame talché la basilica di San Francesco possa rientrare nei benefici del citato articolo. Ringrazio a nome dei miei concittadini tutti, ogni commissario di questa Commissione per avere compreso la necessità di detta proposta che tutela un patrimonio artistico che non è certamente un bene per la sola Siena, ma una ricchezza di tutta l'Italia.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Nuove norme relative alla Laguna di Venezia (Urgenza) (3751).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: « Nuove norme relative alla Laguna di Venezia ».

Su questo provvedimento non è stata ancora chiusa la discussione generale. Ha pertanto la parola l'onorevole Ravagnan.

RAVAGNAN. Credo che i colleghi della Commissione lavori pubblici si saranno resi conto che la materia di cui tratta questa proposta di legge ha un carattere di importanza fondamentale. Si tratta della difesa dei litorali, argomento che fa il paio con la difesa dell'isola dalle inondazioni e dalla minaccia dei fiumi. Nel caso specifico si tratta della minaccia del mare ai nostri litorali. In Italia abbiamo oltre settemila chilometri di coste e tutti i tecnici ed esperti affermano che una buona metà sono minacciate da erosione. E qui bisogna domandare al Governo se si rende conto di questa situazione generale e, di conseguenza, della situazione della Laguna veneta.

Lo dice la stessa relazione che fino a pochi decenni fa il mare si è sempre ritirato; oggi invece abbiamo il fenomeno inverso. Nella laguna di Venezia e in tutto il comprensorio lagunare, da secoli si è sempre verificato il fenomeno dell'abbassamento del suolo, abbassamento che comportava una diminuzione di livello di pochi centimetri e che oggi si è ancora più accentuato per opera dell'uomo. Le trivellazioni, le estrazioni del metano, la stessa estrazione dell'acqua nella zona di Porto Marghera per alimentare le industrie, secondo illuminati competenti, rappresentano altrettanti coefficienti che contribuiscono al fenomeno dell'abbassamento del livello del

suolo. Questo abbassamento aumenta il grado di negatività in coincidenza con l'innalzamento del livello del mare, tanto che tutta la laguna, le isole e le città sono minacciate non soltanto dal fenomeno normale ma anche dalle grosse mareggiate che frequentemente si verificano. Basta ricordare quel che è accaduto qualche anno fa ad Amburgo quando è stata investita da un'ondata di mare per una lunghezza di 100 chilometri nell'interno del territorio.

È evidente che questo problema non può veramente essere risolto da questo provvedimento, il quale, a sua volta, non ha tale pretesa. Tuttavia esso è accettabile perché, tra l'altro, attribuisce il compito della difesa del litorale ad un solo ente, il Magistrato alle acque. I colleghi sanno che questa è l'unica magistratura storica della vecchia Repubblica richiamata in vita nei primi anni del secolo; e la sua competenza veniva riconosciuta su tutte le province venete, mentre ad esso è stata ridotta, a danno della tutela e della vigilanza dei litorali e della laguna. Credo che, anche sotto questo aspetto, la proposta di legge sia quanto mai opportuna: i compiti di tutela e di difesa vengono così devoluti per intero al Magistrato alle acque e ad esso sarà subordinato il reparto opere marittime del genio civile.

Perciò, se anche con questa proposta di legge non potremo impedire la concomitanza dei due fenomeni lamentati (l'abbassamento del suolo e l'aumento del livello delle acque), essa darà certamente al Magistrato alle acque (che, a nostro avviso, è l'organismo più competente in materia) il potere di impedire l'opera dannosa dell'uomo. Per questi motivi, il gruppo comunista è favorevole alla proposta di legge.

I deputati friulani hanno presentato una serie di emendamenti per estendere la validità del provvedimento alle lagune di Grado e di Marano: personalmente non ho nulla in contrario a questa estensione.

MARTINA MICHELE. Prendo la parola molto brevemente, non tanto per dichiararmi d'accordo sulla proposta di legge di cui sono cofirmatario, ma per affermare la mia convinzione della necessità di estendere chiaramente, senza possibilità di equivoci, le presenti disposizioni di legge alle lagune di Grado e di Marano.

A questo proposito, ho presentato un emendamento di modifica al titolo ed altri emendamenti, collegati però sempre al primo, che illustrerò in sede di esame degli articoli.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Devo dichiarare, come rappresentante del Ministro della marina mercantile, che il Governo vede con vero favore (almeno negli intenti ultimi e nei mezzi prospettati come idonei al fine) questa proposta di legge perché essa si propone lo scopo di portare ordine, chiarezza e rigore nell'amministrazione di Venezia conferendo ad un organo unitario i poteri di polizia e di controllo, come è stato testé giustamente sottolineato. Raggiunto questo fine (l'unità di direttiva conferita al Magistrato delle acque nei poteri di polizia e di controllo, prevenzione e repressione), per giungere veramente all'armonia del funzionamento dei diversi poteri dello Stato, occorrerà coordinare i compiti del Magistrato delle acque con gli altri momenti che attendono ai poteri dello Stato per la Laguna di Venezia. A questo scopo preannuncio alcuni emendamenti da parte del mio Ministero, emendamenti che sono però *ad adiuvandum* e non *ad opponendum* nei riguardi di una legge così benemerita.

PRESIDENTE. Ha parlato di emendamenti?

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Esattamente. In sostanza, però, si tratta di piccoli ritocchi a quattro, cinque articoli.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sottosegretario di voler mettere a disposizione della segreteria della Commissione gli emendamenti che ha preannunciato, così da poterli distribuire ai vari commissari.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Certamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passo pertanto all'esame degli articoli.

GAGLIARDI. Essendo stati preannunciati emendamenti da parte dei Ministeri dei lavori pubblici e della marina mercantile, del Relatore (almeno sulle tabelle) e dell'onorevole Martina Michele, penso sarebbe bene metterli insieme, onde avere la possibilità di esaminarli con cura. Comunque, lascio alla saggezza ed alla esperienza dell'onorevole Presidente decidere sulla opportunità di nominare un piccolo comitato ristretto cui demandare il compito di studiare e coordinare questi emendamenti.

PRESIDENTE. Accolgo senz'altro questa richiesta.

Potrebbero far parte del comitato ristretto il presentatore della legge, onorevole Gagliar-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1962

di, un rappresentante della marina mercantile e uno dei lavori pubblici, il Relatore e gli onorevoli Martina Michèle e Ravagnan, i quali si potrebbero incontrare domani, alle ore 17, presso il Ministero dei lavori pubblici.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati, Cruciani: Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti nelle provincie di Terni e Perugia nell'anno 1960 (2449); Guidi e Anderlini: Provvedimenti in dipendenza del terremoto del 1960 in provincia di Terni (Urgenza) (2461); Cappugi ed altri: Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti nella zona di Mugello (Urgenza) (2740); Togni Giulio Bruno ed altri: Provvidenze straordinarie a favore delle zone alluvionate della Valle Camonica (Urgenza) (2760); Mazzoni ed altri: Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del Mugello (Urgenza) (2779); Vedovato: Provvedimenti in dipendenza dei terremoti dell'ottobre e del novembre 1960 nella provincia di Firenze (4130).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati, Cruciani: « Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti nelle provincie di Terni e Perugia nell'anno 1960 »; Guidi e Anderlini: « Provvedimenti in dipendenza del terremoto del 1960 in provincia di Terni »; Cappugi, La Pira, Vedovato, Caiazza e Bianchi Gerardo: « Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti nella zona del Mugello »; Togni Giulio Bruno, Montini, Gitti, Pedini, Zugno, Belotti, Rampa, Colleoni, Scaglia, Vicentini, Bianchi Fortunato, Toros, De Marzi, Patrini, Biasutti, Baroni, Marengi, Borin, Lombardi Ruggero, Lombardi Giovanni, Colombo Vittorino, Martina Michele, Sabatini, Repposi, Limoni, Zanibelli, Armani, Monte, De Leonardis, Chiantante, Dal Falco, Lucifredi, Lucchesi, Canestrari, Romanato, Bolla, Bartole, Schiavon, Ripamonti, Barbi, Cibotto, Di Giannantonio, Sodano e Bologna: « Provvidenze straordinarie a favore delle zone alluvionate della Valle Camonica »; Mazzoni, Targetti, Barbieri, Pieraccini, Cerreti Giulio, Codignola, Dami, Paolicchi, Beccastrini, Raffaelli, Ferri, MENCHINELLI, Vestri e Seroni: « Provvedimenti a

favore dei danneggiati dal terremoto del Mugello »; Vedovato: « Provvedimenti in dipendenza dei terremoti dell'ottobre e del novembre 1960 nella provincia di Firenze ».

Sulle sei proposte di legge che riguardano tutte lo stesso argomento, ha facoltà di riferire il Relatore, onorevole Marconi.

MARCONI, *Relatore*. Le sei proposte di legge al nostro esame riguardano alcune calamità che si sono verificate in questi ultimi anni nelle provincie di Brescia, di Firenze e di Terni. Esse sono state già esaminate e non su tutte è stato espresso parere favorevole: su alcune si è avuto parere contrario, su altre un parere subordinato o un rinvio ad altre leggi esistenti, per cui, nelle riunioni che si sono avute a proposito di queste proposte di legge, si è concluso che forse sarebbe opportuno procedere alla unificazione delle sei proposte in un testo che potrebbe avere l'appoggio dei proponenti e del Governo. Si potrebbe prendere come base il testo della proposta n. 7760, naturalmente cambiando il titolo. Aggiungo che sulla proposta unificata e presentata quale serie di emendamenti dall'onorevole Togni Giulio Bruno ed altri avremo già il parere favorevole della Commissione bilancio.

Se la Commissione è d'accordo, mi riservo di entrare nei particolari in sede di articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZUGNO. Desidero aggiungere alcuni chiarimenti alla esposizione del relatore. Le sei proposte di legge al nostro esame riguardano tutti i settori pubblici e privati delle zone colpite da calamità, mentre per molti di essi si è già provveduto o con leggi o con richiamo a leggi precedenti. Si è infatti provveduto per il settore dell'agricoltura, per il settore commerciale, per quello industriale e per quello turistico in generale; è rimasto da provvedere soltanto per il settore delle opere pubbliche degli enti locali (opere igieniche, strade e ponti, sia di comuni che di provincie ecc.), per il quale sono interessate le provincie di Brescia, di Bergamo, di Verona per quanto riguarda il lago di Garda, di Terni e di Rieti per quanto riguarda il terremoto e le alluvioni del 1961 e del 1962, nonché la provincia di Firenze per quanto riguarda il Mugello.

Per far fronte a queste varie esigenze, d'accordo con il Ministero dei lavori pubblici, avremmo concertato un complesso di emendamenti ed una copertura sulla quale la

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1962

Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

Così stando le cose, essendo soddisfatte tutte le esigenze, credo che la Commissione, pur riservandosi di modificare l'articolazione del nuovo testo, possa essere d'accordo sull'orientamento generale.

CRUCIANI. Sono d'accordo con l'onorevole Marconi per l'unificazione. Soltanto il punto *b*) dell'articolo 1 del nuovo testo proposto dal collega Togni Giulio Bruno lo formulerei nel modo seguente: « alluvioni della provincia di Terni del 1960 e terremoti verificatisi ». Si tratta di una variazione tecnica sulla quale penso siamo tutti concordi.

MAZZONI. Le osservazioni espresse dal relatore e da altri colleghi ci trovano senz'altro concordi. Desidero soltanto avere un chiarimento sull'articolo 2 dove al secondo comma è detto che: « Al provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio sono attribuite la gestione dei lavori e la concessione dei contributi previsti al precedente articolo ».

Io credo che questa dizione voglia significare l'esclusione della possibilità (come stabilito dalla legge generale) di autorizzare i danneggiati ad eseguire lavori col contributo dello Stato onde evitare di gravare di eccessivi oneri questi lavori pubblici.

Inoltre estenderei all'articolo 3 quanto previsto in una proposta di legge presentata per la provincia di Firenze, vale a dire che i sussidi di cui all'articolo 1 possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano dato comunicazione all'ufficio del Genio civile e questo abbia provveduto all'accertamento dei danni.

Ciò perché essendo avvenuti questi eventi calamitosi circa due anni fa, molti proprietari di edifici hanno dovuto necessariamente contrarre debiti per effettuare delle riparazioni che, sia pure di scarsa entità, hanno evitato il verificarsi di conseguenze che avrebbero di molto aumentato lo stato disastroso degli edifici stessi. Costoro, sempre che siano stati autorizzati, secondo i criteri del Genio Civile, ad effettuare le riparazioni ed abbiamo già presentato la relativa domanda devono, a mio giudizio, ottenere la ricompensa prevista dalla legge.

L'ultima questione riguarda l'articolo 4 dove è detto che « per gli interventi di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 150 milioni da stanziarsi nello stato di previsione

del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1962-63 e da utilizzarsi per cento milioni alle province di Brescia e Bergamo e per lire 50 milioni nelle province di Terni, Rieti, Firenze ». Mentre per la prima parte non sono in grado di esprimere una precisa opinione, per quanto si riferisce invece alle province di Firenze, Rieti e Terni, il problema attualmente non esiste perché l'intervento del Ministero dell'interno fu previsto come misura urgente per poter venire incontro, in maniera immediata, a quelli che erano stati colpiti, il che avvenne a suo tempo anche per la provincia di Firenze. Penso quindi che questi 150 milioni dovrebbero essere impiegati anche essi per lavori necessari ed urgenti e quindi andare al Ministero dei lavori pubblici perché possa attuare, tramite gli uffici regionali alle opere pubbliche, le disposizioni della legge.

PRESIDENTE. Presenti per iscritto i suoi emendamenti.

ZUGNO. In relazione a quanto osservato sull'articolo 4 dall'onorevole Mazzoni devo far presente che per le province di Brescia e Bergamo (non so nulla di Rieti e Firenze) è stato dato qualche sussidio a carattere assistenziale, ma nessun contributo per danni alle masserizie. Si sono distribuiti prontamente mezzi di pronto soccorso statale o raccolti con pubblici sottoscrizioni; sono in corso di liquidazione contributi per danni nei settori commerciali, artigianali, industriali, turistici ed agricoli, per cui disponevano apposite provvidenze di legge, ma per il settore dei danni alle suppellettili domestiche vi è carenza legislativa. Vi sono elenchi e rilievi presso la Prefettura, in attesa di poter fare qualcosa di definitivo. Ecco perché mi permetto di insistere affinché venga mantenuto lo stanziamento per Bergamo e Brescia.

PRESIDENTE. Questa esigenza la farà presente in sede di esame dell'articolo 3.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Propongo che un Comitato ristretto esamini la possibilità della redazione di un testo unificato, sulla base della nuova formulazione del progetto n. 2760, proposta dagli stessi proponenti del provvedimento.

(Così rimane stabilito).

Rinvio pertanto l'esame degli articoli ad altra seduta, che potremmo tenere questa sera stessa alle ore 19,30.

(Così rimane stabilito).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1962

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

BUCCIARELLI DUCCI ed altri: « Provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale ed artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano e di interesse sociale e turistico » (2232):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Arenella, Bardini, Baroni, Beccastrini, Bontade Margherita, Borghese, Bottonelli, Busetto, Buzzetti, Cengarle, Cibotto, Colombo Renato, Curti Ivano, De Capua, De Pasquale, Di Nardo, Giorgi, Ferri, Frunzio, Marconi, Martina, Misefari, Ravagnan.

Sono in congedo:

Biagioni, Nucci, Ripamonti.

La seduta termina alle 12,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI